



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

SEDE DI MESSINA

Protocollo n. 21640 del 27/07/2026

A: Città Metropolitana di Messina

protocollo@pec.prov.me.it

Comune di Rodì Milici (ME)

comunerodimilici@pec.it

AGRIENERGIA CIRCOLARE 1 S.r.l.

agrienergiacircolare1@legalmail.it

p.c.: **Segretario Generale AdB**

SEDE

**Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino**

SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

Comune di Rodì Milici (ME) – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013. Ditta: AGRIENERGIA CIRCOLARE 1 S.r.l. - P.IVA 17307231005. Progetto per la realizzazione di un impianto agricolo (ai sensi dell'art.2 comma 1 lett.g del DM 15 settembre 2022, n.340 di digestione anaerobica per la produzione di biometano da immettere in rete SNAM da 500 Smc/h, C/da Sulleria - Lacco del territorio del comune di Rodì Milici (Me).

*****AIU A FAVORE DI AGRIENERGIA CIRCOLARE 1 S.R.L. – VIA CRESCENZIO N.16 ROMA –
C.F./P.IVA 17307231005*****

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le Norme di Attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le Norme di Attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 119 del 09/05/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive per la determinazione dell’ampiezza dell’alveo nel caso di sponde incerte (Art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione delle fasce di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d’uso di cui all’art. 96 lettera f, del R.D. 523/1904*”;

VISTO il D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 di *aggiornamento sui criteri e metodi di applicazione del “principio di invarianza idraulica e idrologica”*;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la “*Direttiva Sovralluvionamenti*” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991”;

VISTO il decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d’acqua*” redatte ai sensi dell’art. 8 delle Norme di Attuazione del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;

VISTA la L.R. n. 8 del 08/05/2018 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” ed in particolare l’art. 3 con il quale è stata istituita l’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, quale dipartimento della Presidenza della Regione avente le competenze di cui ai commi 4 e 5;

VISTO il “Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana”, sottoscritto in data 20/07/2022 dal Segretario Generale di questa Autorità di Bacino e dal Direttore Regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio, il quale all’art. 2 prevede che “[a] partire dal 1 gennaio 2023 l’Autorità subentrerà nella gestione amministrativa del demanio idrico ricadente nel territorio della Regione Sicilia, compreso il rilascio/rinnovo di concessioni, introitando i relativi canoni”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTO il D.S.G. n. 159 del 08/06/2022 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile del Dirigente del Servizio 7 (Me) “*Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica - Sede di Messina*” all’Ing. Rosario Celi;

VISTO il D.S.G. n. 7 del 12/01/2026, con il quale il termine di scadenza del 31/12/2025, di cui al D.S.G. n. 159 del 08/06/2022, relativo ai contratti dei dirigenti di aree e servizi dell’AdB, “[...] al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, è differito di mesi tre, o comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione [...]”;

- VISTI il D.S.G. n. 261 del 01/04/2026 e la Deliberazione di Giunta n. 104 del 18/03/2026, che hanno differito il termine di durata degli incarichi dirigenziali in scadenza il 31/03/2026 di ulteriori tre mesi e comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione;
- VISTI il D.S.G. n. 517 del 26/06/2026 e la Deliberazione di Giunta n. 231 del 12/06/2026, che hanno prorogato il termine di scadenza dei contratti dei Dirigenti di Aree e Servizi del Dipartimento dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia al 31 dicembre 2026, ovvero, se antecedente, fino all'entrata in vigore del regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la disposizione del Segretario Generale ad interim di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;
- VISTA la nota **prot. AdB n. 32876 del 17/12/2024** con la quale questa Autorità di Bacino, nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata, ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica con prescrizioni su un originario progetto per la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- VISTA la nota **prot. AdB n. 15857 del 04/06/2025**, con la quale questa Autorità, preso atto delle modifiche non sostanziali apportate al progetto di cui sopra (consistenti nell'installazione di un cogeneratore di potenza inferiore) rispetto a quanto già autorizzato, aveva confermato i contenuti dell'A.I.U. di cui alla nota prot. n. 32876 del 17/12/2024;
- VISTA la nota prot. n. 5593 del 29/05/2026 assunta al **protocollo di questa Autorità di Bacino n. 16159 del 01/06/2026**, con la quale il Comune di Rodì Milici (ME) ha trasmesso la documentazione tecnica relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta in oggetto per la realizzazione dell'impianto agricolo in oggetto, nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dalla Città Metropolitana di Messina – VI Direzione Ambiente con nota prot. n. 22516 del 28/05/2026 assunta al prot. AdB n. 16012 del 29/05/2026;
- VISTA la nota **prot. AdB n. 17806 del 18/06/2026**, con la quale questa Autorità, avendo rilevato una configurazione dell'impianto differente rispetto a quanto già autorizzato da questa Autorità di Bacino con Autorizzazione Idraulica Unica prot. 32876 del 17/12/2024 (le difformità individuate riguardavano in particolare la configurazione della porzione est dell'area di impianto, nel quale risultano variate sia la viabilità che la localizzazione dello scatolare di attraversamento), ha richiesto documentazione integrativa, in particolare:
- formalizzazione di istanza di Autorizzazione Idraulica Unica di cui al D.S.G. n. 187 del 23/06/2022 unitamente alla relativa modulistica;
 - assoluzione di n. 2 imposte di bollo di € 16,00, necessarie per la presentazione dell'istanza e per il rilascio del provvedimento;
 - qualora il tombino tubolare/scatolare in progetto risultasse dimensionalmente diverso rispetto a quello già autorizzato **A.I.U. di cui al prot. AdB 32876 del 17/12/2024**, la produzione di tavole grafiche con nuovi particolari costruttivi;
- VISTA la pec del 20/07/2026 acquisita al **prot. AdB n. 21139 del 21/07/2026**, con cui la Agrienergia Circolare 1 S.r.l. per il tramite del tecnico incaricato Dott. Corrado Barone, ha trasmesso documentazione integrativa a riscontro della richiesta di questa Autorità di Bacino di cui alla nota prot. n. 17806 del 18/06/2026;
- ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;
- CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agricolo adibito alla produzione di biometano sito in C/da Sulleria – Lacco nel territorio del Comune di Rodì Milici su un'area di 7.500

mq identificata catastalmente con le partt. 10, 71, 81, 83, 84, 86, 88, 93, 96 del foglio di mappa 28. L'impianto è articolato in varie sezioni:

- 1) strutture per il ricevimento, lo stoccaggio ed il caricamento delle biomasse in ingresso;
- 2) sezione di digestione anaerobica per la produzione di biogas;
- 3) impianti per il pretrattamento del biogas e upgrading (eliminazione della CO₂) del biogas per la produzione di biometano;
- 4) sezione di compressione del biometano per l'invio del biometano gassoso alla rete del gas naturale;
- 5) strutture per lo stoccaggio del digestato destinato al successivo impiego agronomico;

Sono previsti inoltre:

- viabilità interna all'area di impianto (in conglomerato bituminoso). Per consentire l'attraversamento del corso d'acqua minore esistente nell'area, sarà installato un tombino tubolare ARMCO con diametro nominale 1980 mm – 2000 mm;
- opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche ricadenti sull'area dell'impianto;
- aree a verde;
- recinzione in paletti e rete metallica;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) si riscontra che le aree di intervento ricadono all'interno del Bacino Idrografico del Torrente Mazzarrà (010), approvato con D.P.R. n. 88 del 27/03/2007, ma **non risultano interferenti con dissesti di natura idraulica e/o geomorfologica cartografati nelle carte tematiche dello stesso P.A.I.**;

CONSIDERATO che ai sensi del D.D.G. n.102/2021 sull'invarianza idrologica ed idraulica, le trasformazioni urbanistiche/edilizie come quelle previste per gli interventi in oggetto comportano una perdita di suolo permeabile e quindi l'incremento di condizioni di pericolosità per l'allagamento delle zone a valle e/o in prossimità delle aree trasformate, per cui devono essere progettati specifici interventi di mitigazione e compensazione secondo gli indirizzi descritti nell'Allegato 2 allo stesso D.D.G.;

CONSIDERATO che sono previste soluzioni per l'invarianza idraulica, quali:

- la realizzazione di una vasca di laminazione in terra battuta di almeno 2.450,00 m³;
- la predisposizione di una rete di raccolta interna per le acque bianche pluviali provenienti dalle coperture dell'impianto;
- la realizzazione rete di raccolta interna, con caditoie di intercettazione, per le acque di prima pioggia provenienti dalle aree carrabili;
- il trattamento delle acque di prima pioggia in apposito impianto;
- lo scarico nella vasca di laminazione delle acque bianche pluviali, delle acque di seconda pioggia e delle acque di prima pioggia trattate;
- la realizzazione di una condotta di scarico nel corpo idrico recettore Torrente Mazzarrà con diametro tale che limiti la portata a 20 l/s e consenta nel contempo lo svuotamento della vasca entro 48 ore;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte interferiscono con corsi d'acqua e relative pertinenza idraulica necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

PRESO ATTO della dichiarazione del tecnico incaricato Dott. Gaetano Nicosia con la quale si assevera ***“che, pur avendo l'impianto una configurazione differente nell'area oggetto di tombinatura rispetto a quanto già autorizzato da questa Autorità di Bacino con Autorizzazione Idraulica Unica prot. 32876 del 17/12/2024 scaturita dalla modifica della strada di accesso autorizzata da ANAS, il tombino tubolare risulta dimensionalmente identico rispetto a quello già autorizzato, giusta***

Autorizzazione Idraulica Unica prot. 32876 del 17/12/2024”;

CONSIDERATO che, per quanto sopra dichiarato, in merito agli aspetti di competenza di questa Autorità, le variazioni della configurazione dell’impianto, rispetto a quanto già autorizzato, sono da considerarsi non sostanziali, non modificandosi né la condotta di scarico delle acque nel Torrente Mazzarrà né le dimensioni del tombino tubolare di attraversamento del corso d’acqua minore;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano:

- l’alveo del Torrente Mazzarrà che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n. 46 dell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Messina ma non risulta nell’elenco dei corsi d’acqua le cui proprietà sono transitate alla Regione Siciliana con D.P.R. n. 1503/1970;
- l’alveo di un corso d’acqua senza nome che non risulta inserito in alcun elenco di corsi d’acqua pubblica censiti;

CONSIDERATO che le imposte da bollo da € 16,00 , per la richiesta e il rilascio, sono state assolte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (numeri identificativi delle marche da bollo n. 01251213051329 e 01251213051330);

RILASCIA

ad **AGRIENERGIA CIRCOLARE I S.R.L. – Via CRESCENZIO N.16 ROMA – C.F./P.IVA 17307231005**

1. **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
2. **“autorizzazione all’accesso all’alveo”** del Torrente Mazzarrà ed a quello del corso d’acqua senza nome **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino; qualora prima dell’esecuzione dei lavori dovesse mutare lo stato dei luoghi occorrerà informare immediatamente questa AdB;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, per tutte le opere progettuali ai sensi dell’art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n. 119/2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente D.S.G. 189/2021 per la medesima materia;
- le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici del corso d’acqua, restando a carico del richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Autorità di Bacino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l’interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;
- i materiali di rifiuto e i materiali detritici, provenienti dai lavori prima generalizzati, dovranno essere allontanati dall’intorno degli alvei e conferiti a pubblica discarica;
- durante l’esecuzione dei lavori il Soggetto autorizzato o suo delegato sarà obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell’area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l’indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi

di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;

- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questa Autorità di Bacino ;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- dovranno essere inviate a questa Autorità di Bacino comunicazione di inizio lavori con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell'intervento e, una volta ultimati i lavori, una comunicazione di fine lavori con la documentazione fotografica attestante il ripristino dello stato originario dei luoghi;

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. *Più precisamente: opere posizionate su area demaniale e scarico acque in corpo idrico recettore.* Per tale motivo, qualora non si fosse già provveduto, dovrà essere **presentata a questa Autorità di Bacino apposita istanza concessoria per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto.**

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi.

Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione che dovrà verificare ed attestare che non siano mutati né il regime normativo né quello vincolistico.

In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate siano del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria georeferenziata riportante le

opere realizzate e/o le attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina *“Aree tematiche” → “Siti tematici” → “Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica” → “Elenco Autorizzazione idraulica unica”*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Giacomo Tringali

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93*

Il Dirigente del Servizio 7

Ing. Rosario Celi